

ISTITUTO COMPRENSIVO PERRI-PITAGORA LAMEZIA TERME



IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

(art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018)

Triennio 2021/2024
annualità 2023-24

Data avvio contrattazione 2023/2024: 13 settembre 2023

Data sottoscrizione prima ipotesi: 12 dicembre 2023

Data sottoscrizione seconda ipotesi (dopo firma nuovo CCNL 19/21):

Data sottoscrizione contratto definitivo: 29 aprile 2024

Data trasmissione ARAN: 10 maggio 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO "PERRI – PITAGORA" LAMEZIA TERME

SOMMARIO

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2021-24	3
PARTE I - NORME COMUNI	4
TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. - 1 Finalità, campo di applicazione, decorrenza, validità e durata	4
Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica	5
Art. 3 - Materie aggiuntive e nuove competenze	5
Art. 4 - Norma di salvaguardia	5
TITOLO II	5
RELAZIONI SINDACALI GENERALI	5
Art. 5 - Obiettivi e strumenti	5
Art. 6 - Informazione	6
Art. 7 - Confronto	6
Art. 8 - Contrattazione	6
TITOLO III	8
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE	8
Art. 9 - Responsabilità disciplinare personale ATA	8
TITOLO IV	8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI	8
Art. 10 - Congedi per le donne vittime di violenza	8
Art. 11 - Unioni civili	8
PARTE SECONDA - MATERIE DI CONTRATTAZIONE	8
TITOLO V	8
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	8
Art. 12 - Soggetti tutelati	8
Art. 13 - Obblighi del Dirigente Scolastico	8
Art. 14 - Servizio di Prevenzione e Protezione	9
Art. 15 - Ruolo, compiti e diritti del RLS	9
Art. 16 - Documento di valutazione dei rischi (DVR)	10
Art. 17 - Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria	10
Art. 18 - Riunioni periodiche	10
Art. 19 - Rapporti con gli enti locali proprietari	10
Art. 20 - Attività di formazione, informazione ed aggiornamento	11
TITOLO VI	11
CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI	11
Art. 21 - bacheca sindacale e documentazione	11
Art. 22 - Permessi sindacali	11
Art. 23 - Agibilità sindacale	12
Art. 24 - Trasparenza amministrativa – informazione	12
Art. 25 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti	12
Art. 26 - Assemblee sindacali	12
Art. 27 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali	12
Art. 28 - Svolgimento delle assemblee sindacali	13
Art. 29 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto	13
Art. 30 - Servizi essenziali in caso di sciopero	13
TITOLO VII	14
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA	14
PER IL PERSONALE ATA, AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE	14
TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE	14
Art. 31 - Riunione programmatica d'inizio anno del personale ATA	14
Art. 32 - Orario flessibile	14
Art. 33 - Orario plurisettimanale	15
Art. 34 - Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato	15
Art. 35 - Chiusura prefestiva	15
TITOLO VIII	15
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI	15
Art. 36 - La pianificazione della formazione di istituto	15
Art. 37 - La formazione d'ambito	16

ISTITUTO COMPRENSIVO "PERRI – PITAGORA" LAMEZIA TERME

Art. 38 - Risorse economiche per la formazione	16
TITOLO IX	16
CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).	16
Art. 39 - Tipologia e modalità di comunicazione	16
Art. 40 - Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.	16
Art. 41 - Diritto alla disconnessione	16
Art. 42 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche)	17
Art. 43 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica)	17
TITOLO X	17
RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA.	17
Art. 44 - Tecnologie nelle attività d'insegnamento	17
Art. 45 - Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento	17
Art. 46 - Tecnologie nelle attività amministrative	17
PARTE TERZA – MATERIE DI CONFRONTO	18
TITOLO XI	18
I CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA.	18
Art. 47 - Criteri per l'assegnazione alle classi e ai plessi	18
TITOLO XII	18
ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D'ISTITUTO.	18
Art. 48 - Articolazione dell'Orario di lavoro e turnazione dei collaboratori scolastici	19
Art. 49 - Articolazione dell'Orario di lavoro e turnazione degli assistenti amministrativi	19
Art. 50 - Orario di lavoro e flessibilità organizzativa e didattica del personale docente.	19
Art. 51 - Sostituzione dei docenti assenti	20
Scuola dell'Infanzia	20
Scuola primaria	20
Scuola Sec. di 1° grado	21
Art. 52 - Particolari esigenze	21
Art. 53 - Criteri per l'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, POR.	21
Art. 54 - Incarichi del personale scolastico	22
CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO	23
Art. 55 - Fruizione dei permessi per l'aggiornamento e la formazione	23
PARTE QUARTA – COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	24
TITOLO XIV	24
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE N. 107/2015.	24
Art. 56 - Criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti	24
PARTE QUINTA - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, EVENTUALMENTE DESTINATA ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE.	24
TITOLO XV	24
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO	24
Art. 57 - Criteri generali per la ripartizione del F.I.S.	24
Art. 58 Attività retribuite con il fondo d'Istituto	25
Art. 59 - Funzioni strumentali all'offerta formativa	25
Art. 60 - Incarichi specifici del personale ATA	25
Art. 61 - Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	25
Art. 62 - Compensi per i Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico	26
Art. 63 - Compensi per il DSGA	26
Art. 64 - criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale	26
PARTE SESTA - TABELLE PARTE ECONOMICA	

Errore. Il segnalibro non è definito.

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2021-24

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10.00 negli Uffici di presidenza della Scuola Primaria "Magg. Perri" in corso Nicotera n. 69 a Lamezia Terme, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica di cui all'art. 22 del C.C.N.L. del comparto scuola del 19/04/2018 e alla luce della sottoscrizione del nuovo CCNL 19/21;

Tra

la delegazione di parte pubblica rappresentata dal dirigente scolastico prof. Giuseppe De Vita

e

la delegazione di parte sindacale costituita dai rappresentanti sindacali – dirigente territoriale Prof. Alfonso Marcuzzo e la RSU eletta all'interno dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "Perri-Pitagora" costituita da: Dott.ssa Carmelina Cerbelli, Prof.ssa Maria Iovane e Prof.ssa Filomena Loiacono, formalmente invitati;

Premesso che viene fornita, nella seduta del 13/09/2023, la dovuta informazione preventiva sulle materie previste, aggiornata il 15/04/2023;

Considerato che la presente ipotesi di contratto ha lo scopo di incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte nonché di coinvolgere tutti gli operatori nella gestione del servizio scolastico rendendo trasparenti le procedure di programmazione e di attuazione del servizio stesso;

Viste le previsioni del CCNL/2018 del comparto scuola art.22 c.4 lett. C e del nuovo CCNL 19/21, secondo cui sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

- c 1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c 2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- c 3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c 4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
- c 5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c 6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c 7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c 8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

Viste le previsioni del CCNL/2018 del comparto scuola art.22 c.8 lett. b e del CCNL 19/21, secondo il quale sono oggetto di confronto le seguenti materie:

- b 1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- b 2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- b 3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

B 4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.

considerato che ai sensi del c.9 dell'art.22, sono oggetto di informazione a livello di Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma, anche:

b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;

b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Visto il D.lgs. n.150/2009 e le modifiche introdotte in materia di contrattazione integrativa dal Decreto Legislativo n.141 dello agosto 2011, di interpretazione autentica dello stesso,

si stipula

il presente contratto integrativo d'istituto.

PARTE I - NORME COMUNI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. - 1 Finalità, campo di applicazione, decorrenza, validità e durata

1. Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL del 19.04.2018 e dell'art. 30 c. 4 lett. c) del CCNL 19/21, nonché dall'art. 3, comma 5, del CCNI sulla mobilità, finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il contratto integrativo di Istituto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
3. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale e, in questa fase, aggiornati al CCNL 19/21.
4. Il presente contratto integrativo di Istituto si articola in:
 - a) Parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto;
 - b) Specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale indicato,
5. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL e/o parti di contrattazione specifiche precedenti, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative.
6. Gli effetti del presente contratto hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.
7. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 e del CCNL 19/21, art. 30 comma 4, lettera c), in coerenza con le scelte operate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti
2. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 3 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
3. Allo scopo di cui al precedente comma 2, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
4. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Materie aggiuntive e nuove competenze

Eventuali future materie e competenze contrattuali delegate successivamente alla contrattazione integrativa d'istituto, diverse da quelle riportate nel seguente articolato, che richiedano specifiche regolamentazioni, potranno essere individuate su istanza di ciascuna delle parti in successivi momenti di verifica e, previo accordo, formeranno parte integrante del presente accordo.

Art. 4 - Norma di salvaguardia

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI GENERALI

Art. 5 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si persegue l'obiettivo di temperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
 - b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
 - a) informazione;
 - b) confronto;
 - c) organismi paritetici di partecipazione.

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
 3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
 5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del CCNL.
 6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.
- Sono materia di Informazione:
- b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Art. 7 - Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto.
2. Nel presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all'organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali.
3. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
4. Sono materia di confronto:
 - a1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, (nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, anche con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
 - a2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - a3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - a4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Art. 8 - Contrattazione

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di

interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di orario competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
10. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN la sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
11. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
12. In ossequio all'art. 22 del CCNL 2018 sono materia di contrattazione integrativa con le prerogative di cui all'art. 7 comma 6:
 - c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3;
 - c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Con le prerogative di cui all'art.7 comma 7:

- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto, ivi comprese di quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020). Nel caso in cui il tavolo

ISTITUTO COMPRENSIVO "PERRI – PITAGORA" LAMEZIA TERME

negoziale decida concordemente di mantenere una quota di risorse destinata alla valorizzazione del personale docente, la contrattazione dovrà anche individuare i relativi criteri destinati esclusivamente al personale docente;

- c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.

TITOLO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Art. 9 - Responsabilità disciplinare personale ATA

Per le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si rinvia al CCNL scuola 2016-18 (artt. 10-17).

Tali disposizioni si applicano esclusivamente al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, in quanto per il personale docente l'art. 29 del nuovo CCNL ha rinviato ad una specifica sessione negoziale la definizione del sistema disciplinare per tale personale (art. 29).

TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10 - Congedi per le donne vittime di violenza

Per tali disposizioni si rinvia al CCNL scuola 2016-18 (art. 18).

Art. 11 - Unioni civili

Per tali disposizioni si rinvia al CCNL scuola 2016-18 (art. 19).

PARTE SECONDA - MATERIE DI CONTRATTAZIONE TITOLO V

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art.22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018)

Art. 12 - Soggetti tutelati

Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (*stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi*).

Art. 13 - Obblighi del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08. In particolare, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videotermini;

2.valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

3.designare il personale incaricato di attuare le misure;

4.organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;

5.organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DL lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna;

6assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione dal Covid-19, anche nel caso in cui non sia prevista la nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, fermo restando la possibilità di nomina del medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il Dirigente scolastico potrà attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL, Aziende Sanitarie Locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (nota 1585 Ministero Istruzione dell'11 settembre 2020);

7.esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera d);

8.mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

9.rispettare tutte le misure indicate nel "Protocollo per la sicurezza nelle scuole" Ministero dell'Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 6 agosto 2020 ed eventuali successivi aggiornamenti

10.garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008

11.assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale presente in istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall'autorità sanitaria al fine di contenere il rischio contagio da Sars Covid 19.

12.Su disposizioni da parte degli organi preposti, limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione di gestione dell'emergenza.]

Art. 14 - Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.

In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un **esperto interno** in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08.

Nell'istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il *servizio di prevenzione e protezione* designando per tale compito, previa consultazione del *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (RLS), uno o più *responsabili* in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc).

I *responsabili* individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del *documento di valutazione dei rischi* (DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.

In ciascuno edificio sono individuati gli *addetti al primo soccorso* incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Art. 15 - Ruolo, compiti e diritti del RLS

Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 del CCNL scuola 2007).

Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.

Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art. 50 del Dlg 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:

- Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni
- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi
- È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione
- Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- Riceve una formazione adeguata
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- Partecipa alla riunione periodica
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione
- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee.

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Art. 16 - Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del **Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza** (RLS); in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.

Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.

Il Dirigente scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con le misure necessarie al contenimento dell'epidemia come indicato dal Protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 6 agosto 2020 e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 17 - Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita effettuata dal medico competente.

Art. 18 - Riunioni periodiche

Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all'anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.

Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 19 - Rapporti con gli enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento al Comune di Lamezia Terme per le rispettive competenze.

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge. L'art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 20 - Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.

Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.

I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari *obbligati* a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.

Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati con le risorse a ciò preposte.

I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

L'Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.L. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.

TITOLO VI

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

(art.22 comma 4 lettera C5 e C6 CCNL Scuola 2018)

Art. 21 - bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente (elencare di seguito le varie forme di agibilità sindacale, ad esempio):
 - nella bacheca digitale sul sito della scuola (con accesso riservato alla RSU);
 - nell'atrio di ciascun plesso dell'istituto;
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

Art. 22 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL, art. 10 e 18.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di giorni 10 (dieci).
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 23 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad Internet (eventualmente, indicare la localizzazione del pc) oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 24 - Trasparenza amministrativa – informazione

1. Copia dei prospetti per dati aggregati relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2019/21. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

Art. 25 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 26 - Assemblee sindacali

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art. 4 CCNQ 04/12/2017 e dell'art. 31 del CCNL 19/21.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o la durata di tre ore se l'assemblea ha carattere provinciale, secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
3. In caso di situazioni emergenziali disposte dalle competenti autorità, le assemblee sindacali possono essere svolte con modalità a distanza.

Art. 27 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno cinque giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a quattro giorni.
3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8,20 alle ore 10,20 oppure dalle ore 11,20/11,30 alle 13,20/13,30 o 14,20/14,30 alle 16,20/16,30 per la scuola dell'infanzia e le classi a T.P.
5. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. **È obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio entro i termini stabiliti dal Dirigente Scolastico e comunque almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista, al fine di consentire la predisposizione della sospensione delle attività didattiche.** La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea viene pubblicata all'albo on line dell'Istituto nella bacheca riservata del personale docente ed ATA e nella bacheca sindacale del Registro Elettronico Nuvola per la presa visione da parte di tutti gli interessati e per la dichiarazione di partecipazione e deve rimanere disponibile, di norma, per almeno cinque giorni. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. **La dichiarazione è irrevocabile.**

Art. 28 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali ai sensi dell'art. 30 comma 4 lettera c)10, come segue:
 - **se le lezioni sono sospese in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio solo di **due unità** di collaboratore scolastico nella sede centrale, nessuno negli altri plessi;
 - **se non vi è sospensione delle lezioni** in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di n. **due** unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n. **sei** collaboratori scolastici nei plessi Magg. Perri e Pitagora e di almeno n. **1** collaboratore in ciascuno degli altri plessi, di scuola dell'infanzia per assicurare la vigilanza agli ingressi.
4. Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Art. 29 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali firmatari del CCNL 19/21, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:
 - Contrattazione integrativa (art.30, comma 4, lettera c);
 - Confronto (art.30, comma 9, lettera b);
 - Informazione (art.30, comma 10, lettera b)).
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e, in caso di necessità, si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti;
5. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 19/21 con un preavviso, di norma, di almeno cinque giorni.
6. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
7. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 30 - Servizi essenziali in caso di sciopero

L'Istituto garantisce, in caso di sciopero, i servizi essenziali minimi per lo svolgimento di attività essenziali.

Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero può fornire in merito comunicazione volontaria al Dirigente nelle forme e con le modalità dallo stesso predisposte.

I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell'allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000. Il personale ATA dovrà garantire il servizio solo in presenza di particolari e specifiche situazioni quali:

Attività	Contingenti di personale	Servizi essenziali
Scrutini e valutazioni finali	Nr. 1 Assistente Amm.vo Nr. 2 Collaboratori Scolastici per ciascun plesso	Attività di natura amministrativa Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani
Mensa (ove il servizio sia stato eccezionalmente mantenuto)	Nr. 3 Collaboratori Scolastici scuola primaria	Vigilanza sui minori durante il servizio di mensa

Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell'attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell'istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 33 - Orario plurisettimanale

In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione del personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base dell'accertata disponibilità del personale interessato.

Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.

Art. 34 - Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato

Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l'orario di lavoro programmato per il titolare assente. In caso di supplenze brevi di pochi giorni ci si atterrà all'orario di lavoro in modo da rispettare i carichi di lavoro settimanali previsti dal CCNL scuola. Il Dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, ovvero direttamente il DSGA, se previsto nella direttiva di massima, può autorizzare, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a condizione che questo non comporti problemi all'organizzazione del servizio scolastico. Anche a tale personale sono riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per lo svolgimento di attività aggiuntive e di flessibilità, gli straordinari e le ferie dovranno essere preventivamente concordate.

Art. 35 - Chiusura prefestiva

Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura nelle giornate prefestive e interfestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio.

Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:

- giornate di ferie;
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- ore prestate in più nell'ambito dell'organizzazione flessibile del lavoro;
- ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.

Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

TITOLO VIII

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

(art.22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018)

Art. 36 - La pianificazione della formazione di istituto

Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.

Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.

Art. 48 - Articolazione dell'Orario di lavoro e turnazione dei collaboratori scolastici

L'orario di lavoro dei collaboratori scolastici è funzionale all'erogazione del servizio.

L'orario si articola in 36 ore settimanali suddivise in sei ore continuative.

L'orario può essere programmato su 5 giorni settimanali con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti o in alternativa con rientri pomeridiani di tre ore o con rientri pomeridiani di quattro ore per conciliare l'accesso al servizio mensa del collaboratore e garantire il completo ristoro ed il rispetto della pausa di 30 minuti contrattualmente prevista.

Rispetto all'orario di erogazione del servizio didattico è formulato un orario di lavoro dei collaboratori scolastici con un'ora aggiuntiva per le attività di apprestamento dei locali, da distribuire all'inizio e alla fine dell'orario di servizio giornaliero.

Tenuto conto di quanto deciso nell'incontro tra DSGA, DS e Collaboratori Scolastici e della loro disponibilità si formula il piano dei collaboratori scolastici adottando criteri di flessibilità, efficacia, efficienza, economicità strutturandolo, previa disponibilità e accordo del personale, anche su servizi di più ore giornaliere per più di due turni settimanali e rientri.

Si prevede la sostituzione dei colleghi assenti, riconoscendo un'ora di intensificazione per sostituzione. L'intensificazione potrà essere retribuita come straordinario (nei limiti delle risorse disponibili) o con recupero durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e il periodo estivo.

L'organizzazione del lavoro articolata su turni anche variabili, anche a richiesta del personale, potrà essere vagliata ed eventualmente adottata da parte dell'istituzione scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi.

Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti.

FERIE DEL PERSONALE ATA

Il personale ATA dovrà presentare entro il 31 marzo 2024 la richiesta delle ferie estive, che sarà vagliata dal Dirigente scolastico previa intesa con il DSGA.

Riguardo al profilo di collaboratore scolastico, potranno essere concesse ferie solo durante la sospensione delle attività didattiche e nel periodo estivo. Eventuali richieste di ferie in periodi diversi verranno eventualmente concesse a rotazione e in ordine alfabetico.

Art. 49 - Articolazione dell'Orario di lavoro e turnazione degli assistenti amministrativi

L'orario di lavoro degli assistenti amministrativi è funzionale all'erogazione del servizio.

L'orario si articola in 36 ore settimanali suddivise in sei ore continuative. Specifiche esigenze vengono valutate contestualmente dal D.S. e dal D.S.G.A.

Sono autorizzati i rientri pomeridiani secondo uno specifico calendario (esplicitato nel piano di lavoro). Le ore prestate saranno riconosciute con riposi compensativi (es. pre-festivi).

Art. 50 - Orario di lavoro e flessibilità organizzativa e didattica del personale docente.

L'attività di insegnamento si svolge nella scuola dell'infanzia in 25 ore settimanali, nella scuola primaria in 22 ore settimanali alle quali vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione e nella scuola secondaria in 18 ore settimanali. Tali ore devono essere distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Sono previste, inoltre, attività funzionali all'insegnamento ai sensi degli artt. 28, c. 5 e 29, c. 1 e 2 CCNL 2007.

L'orario di servizio del personale docente viene predisposto annualmente in base alle indicazioni del Collegio dei docenti.

Il collegio dei docenti delibera, all'inizio dell'anno scolastico, il Piano annuale delle attività didattiche ed organizzative, che comprende anche le attività funzionali all'insegnamento, ed il Piano annuale delle attività aggiuntive. Il personale ATA è tenuto alla prestazione di 36 ore settimanali di attività.

Per il personale ATA, in relazione alle proposte dell'assemblea e del DSGA, può essere disposta l'adozione di un orario flessibile.

Per quanto riguarda i criteri per l'articolazione del lavoro si prevede di tener conto, nei limiti del possibile, di:
particolari esigenze (pendolari, figli di età inferiore ai 3 anni, problemi di salute, ecc.);
preferenze espresse, motivate;

eventuale turnazione.

Qualora l'Istituzione scolastica dovesse riscontrare complessità logistiche, potrebbe rendersi necessaria un'organizzazione flessibile del lavoro ispirandosi a principi di maggior carico lavorativo alternati a momenti di riposo per un pieno recupero psico-fisico, tanto al fine di garantire il miglior servizio.

La flessibilità oraria per ragioni didattiche è già prevista dal contratto nazionale. Si possono prevedere, per analogia, forme di flessibilità oraria individuale per esigenze personali e non didattiche. Come ad esempio la possibilità di scambiare ore con colleghi della stessa classe con obbligo di recuperarle in quelle stesse classi entro un tempo definito. In tal modo per gli alunni non sarebbe modificato il monte ore annuo delle materie, ma solo l'orario di una o due settimane.

Si prevede inoltre una gestione flessibile delle ore di programmazione nella scuola primaria. Le 2 ore settimanali da dedicare alla programmazione si terranno con cadenza quindicinale. Le restanti ore, fino al raggiungimento del monte ore annuale, saranno dedicate alle attività di:

- programmazione attività d'Istituto;
- programmazione attività laboratoriali di classe.

Tali ore saranno calendarizzate e dovranno essere rendicontate sull'apposito prospetto disponibile in segreteria.

Art. 51 - Sostituzione dei docenti assenti

Scuola dell'Infanzia

Nella scuola dell'infanzia, la sostituzione dei colleghi assenti, sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

1. docenti di potenziamento in ore disponibili;
2. recupero ore permessi brevi usufruiti
3. docenti con ore a disposizione della stessa sezione;
4. docenti con ore a disposizione in altre sezioni;
5. docente che nelle sue ore non ha la sezione presente a scuola;
6. flessibilità mediante rimodulazione dell'orario del docente e della sezione.

In caso di assenza dei propri alunni, verranno utilizzati prioritariamente i docenti di sostegno.

Tali criteri sono comunque subordinati ad una equa utilizzazione dei docenti, tenendo conto del numero di ore di contemporaneità di ciascuno.

Nel periodo non coperto da servizio mensa o con orario ridotto, l'orario di lavoro dei docenti può essere riformulato in funzione delle esigenze del plesso.

In assenza di ore di contemporaneità dei docenti si procederà alla assegnazione di ore eccedenti secondo la normativa vigente e sulla base delle dichiarazioni di disponibilità presentate dai docenti.

Gli stessi criteri valgono per la sostituzione dei docenti di sostegno nel caso in cui non è possibile procedere alla nomina di supplenti.

Scuola primaria

Per quanto riguarda la sostituzione dei colleghi assenti (nella scuola primaria fino ad un massimo di cinque giorni), i criteri per l'utilizzazione dei docenti in contemporaneità sono i seguenti:

1. recupero ore permessi brevi usufruiti;
2. docenti di potenziamento in ore disponibili;
3. docenti in contemporaneità nella stessa classe/ modulo;
4. docenti in contemporaneità nelle classi parallele;
5. docenti in contemporaneità in altre classi;
6. flessibilità mediante rimodulazione dell'orario del docente e della sezione.

In caso di assenza dei propri alunni, verranno utilizzati prioritariamente i docenti di sostegno.

Tali criteri sono comunque subordinati ad una equa utilizzazione dei docenti, tenendo conto del numero di ore di contemporaneità di ciascuno.

Nel periodo non coperto da servizio mensa con orario ridotto l'orario di lavoro dei docenti può essere riformulato in funzione delle esigenze dell'intero istituto comprensivo

In assenza di ore di contemporaneità dei docenti si procederà alla assegnazione di ore eccedenti secondo la normativa vigente e sulla base delle dichiarazioni di disponibilità presentate dai docenti.

Gli stessi criteri valgono per la sostituzione dei docenti di sostegno nel caso in cui non è possibile procedere alla nomina di supplenti.

Scuola Sec. di 1° grado

Per la sostituzione dei colleghi assenti fino ad un massimo di dieci giorni, nella scuola secondaria di primo grado, i criteri per l'utilizzazione dei docenti sono i seguenti, in ordine di priorità:

1. docenti di potenziamento o con ore a disposizione
2. docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
1. docenti disponibili della stessa disciplina
2. docenti disponibili stesso corso
3. docenti dell'Istituto

In caso di assenza dei propri alunni, verranno utilizzati prioritariamente i docenti di sostegno.

Tali criteri sono comunque subordinati ad una equa utilizzazione dei docenti.

Gli stessi criteri valgono per la sostituzione dei docenti di sostegno nel caso in cui non è possibile procedere alla nomina di supplenti.

In assenza di disponibilità, si procederà alla assegnazione di ore eccedenti secondo la normativa vigente e sulla base delle dichiarazioni di disponibilità presentate dai docenti.

I **docenti del potenziamento**, poiché titolari dell'organico dell'autonomia, potranno essere impiegati per supplenze non superiori ai dieci giorni per gli ordini di scuola per i quali sono abilitati e anche in ordini di scuola inferiore senza decurtazione delle spettanze o oneri aggiuntivi. Gli stessi effettueranno nell'ambito di uno specifico progetto, attività in favore degli alunni anche in orario pomeridiano.

Art. 52 - Particolari esigenze

Il personale che fruisce di leggi/norme/congedi/permessi specifici quali: congedi parentali, sulle tossicodipendenze, sul diritto allo studio, sulla collaborazione con l'Università, esoneri/semi esoneri, o che abbia problemi di salute o difficoltà familiari, può comunicare al dirigente le proprie esigenze che, ove possibile, verranno accolte, in sede di assegnazione alle sedi, ai plessi, alle classi, ai posti in ossequio all'art. 55 del presente contratto e ancor di più nello specifico del c.6 dello stesso articolo. E' diritto del personale scolastico dopo la formale assegnazione presentare eventualmente motivato reclamo al Dirigente Scolastico.

Art. 53 - Criteri per l'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, POR.

L'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, POR, è disposta, in linea generale, sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine prioritario:

- disponibilità degli interessati;
- partecipazione alla predisposizione dell'attività o del progetto approvato dagli OO.CC. ed inserito nel PTOF;
- indicazioni contenute nei singoli bandi dei programmi nazionali o comunitari e con riferimento ai criteri specifici riportati nei progetti;
- Incarichi specifici previsti nel PTOF e nel Piano delle Attività;
- competenza professionale specifica;
- titolo di studio specifico;
- dichiarata disponibilità;
- competenze informatiche richieste per la gestione dei progetti;
- esperienze di ricerca specifiche;
- non cumulabilità di più incarichi (in caso di richieste plurime);
- pubblicazioni;
- in caso di parità di posizione sarà data la preferenza al docente più giovane.

In modo specifico, i criteri per la selezione di tutor ed esperti interni/esterni in progetti con finanziamenti erogati dall'Unione Europea terranno conto, di volta in volta, secondo le specifiche necessità, dei seguenti requisiti: possesso di titoli accademici, professionali e di servizio, attinenti alle competenze ed alle esperienze di seguito indicate:

- a) competenza disciplinare specifica;
- b) competenza pedagogica e didattica;
- c) esperienze maturate e documentate, con riferimento alla conduzione di gruppi;

- d) ricerche documentate, con riferimento alla specifica disciplina o alla specifica metodologia disciplinare;
- e) pubblicazione di libri o di articoli su riviste di rilievo nazionale e regionale coerenti con il profilo professionale richiesto;
- f) f) competenze informatiche;
- g) g) possesso di titoli particolari indicati nei bandi o richiesti dalle circostanze (titolo specialistico, esperienze maturate in speciali settori, iscrizioni in graduatorie particolari, docenti di madrelingua, ecc.).

Gli incarichi di tipo organizzativo (partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro) saranno assegnati nel rispetto dei seguenti criteri:

- disponibilità degli interessati;
- professionalità specifiche e tipologie funzioni docenti;
- equa distribuzione dei compiti e dei fondi all'interno di ogni sede scolastica.

L'assegnazione degli incarichi avverrà con provvedimento scritto del D. S.

Art. 54 - Incarichi del personale scolastico

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

- L'amministrazione fissa criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l'autorizzazione.
- Tali criteri sono diretti ad evitare che i dipendenti:
 - svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione;
 - svolgano attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d'ufficio;
 - svolgano attività che determinano un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione comporta:

- per il funzionario responsabile del procedimento: infrazione disciplinare, nullità del provvedimento e il compenso previsto come corrispettivo dell'incarico è versato direttamente all'amministrazione di appartenenza del dipendente ed è destinato ad incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti;
- il dipendente che svolge l'incarico in assenza di autorizzazione è responsabile disciplinarmente e il relativo compenso è versato, da questi o dall'erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

Non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato articolo 53;

I criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto;
- tale da non pregiudicare il regolare svolgimento;
- l'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio;
- Sono, pertanto, compatibili e soggetti ad autorizzazione, ad esempio, le collaborazioni e gli incarichi di consulenza conferiti da altre amministrazioni pubbliche per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività istituzionale: è il caso di commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, collaborazioni, attività di revisore in enti pubblici. Inoltre, sono ritenute compatibili e soggette ad autorizzazione, a seconda del caso specifico, le seguenti attività extra-istituzionali.

ATTIVITÀ COMPATIBILI E NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE



Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione, è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- le attività che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; le stesse sono consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per le attività svolte a titolo gratuito è necessario valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l'obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di propri scritti, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altra attività lavorativa retribuita);
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Per il personale docente la disciplina relativa alle incompatibilità è ravvisabile, in modo specifico, nell'art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ed in alcune clausole del C.C.N.L. 4.8.1995 e C.C.N.L. 26.5.1999. Con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO *(art.30 CCNL Scuola 2019/21)*

Art. 55 - Fruizione dei permessi per l'aggiornamento e la formazione

I permessi per l'aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio scolastico rivolto agli alunni.


Potendo programmare l'aggiornamento e la formazione si formulerà un piano razionale per la garanzia del servizio scolastico.

In caso di più richieste di permessi per l'aggiornamento e la formazione, coincidenti con l'orario di servizio, gli stessi saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

- attinenza specifica dell'attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline insegnate;
- docenti che hanno minor numero di ore di formazione e di aggiornamento al fine di garantire pari opportunità;
- figure sensibili o di sistema della scuola (collaboratori DS, F.S., responsabili di plesso, coord. di dipartimento).
- docenti che per posizione giuridica possono garantire maggiore continuità nella scuola e migliore ricaduta didattica.

Infine e solo a parità di altre condizioni si procederà secondo criteri di "rotazione".

Rimane indispensabile che i docenti che avranno fruito di autorizzazione per la partecipazione a corsi esterni alla Scuola di appartenenza presenteranno relazione scritta al Collegio dei docenti.



PARTE QUARTA – COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

TITOLO XIV

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE N. 107/2015.

(art.22 comma 4 lettera C4 CCNL Scuola 2018)

Art. 56 - Criteri generali per la valorizzazione del merito

Nella legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 è stato inserito all'art. 1 il comma 249 che recita che: "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa **in favore del personale scolastico**, senza ulteriore vincolo di destinazione".

Il fondo di valorizzazione quindi, non verrà più distribuito secondo le modalità previste dalla L.107/2015, ma semplicemente diventa **un'ulteriore assegnazione al MOF (ex FIS)** che potrà essere distribuita, secondo una percentuale contrattata da Dirigente e parti sindacali, anche al personale ATA.

PARTE QUINTA - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, EVENTUALMENTE DESTINATA ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE.

TITOLO XV

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO

(art.54 comma 2 CCNL Scuola 2019/21)

Art. 57 - Criteri generali per la ripartizione del F.I.S.

Le attività da retribuire con il FIS sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il PTOF.

Preso atto dell'assegnazione del Fondo per l'a.s. 2023-24, comprensivo delle risorse per la valorizzazione del merito (ex art. 1, comma 126, L.107/2015) e di quelle per l'area a rischio, stabilite le economie degli anni precedenti e fatte salve le quote del fondo già istituzionalmente destinate alle singole categorie in servizio presso l'istituzione scolastica, la ripartizione delle risorse del fondo, tenuto conto delle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica e degli importi necessari per retribuire il personale secondo le tabelle allegate al contratto, viene effettuata con le seguenti percentuali:

- **70% circa per compensi al personale Docente;**
- **30% circa per compensi al personale ATA.**

La suddivisione del Fondo avverrà secondo quanto indicato nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente documento.

La quota indicata sarà utilizzata per retribuire il personale che abbia effettivamente svolto incarichi previsti nei Piani delle attività aggiuntive del personale docente ed ATA ed assegnati dalla Dirigenza in modo orario e/o in modo forfetario.

Per il personale ATA si concordano le priorità d'utilizzo del fondo per l'esercizio in corso per come di seguito esplicitato. Stabilito il carico di lavoro ordinario si può accedere allo **straordinario programmato, pianificato ed autorizzato** per:

- Intensificazione del servizio per la realizzazione del PTOF;
- Compensi per intensificazione per attività previste dal contratto con riferimento al personale ATA.

Art. 58 Attività retribuite con il Fondo d'Istituto

Le attività retribuite con il fondo d'Istituto vengono individuate dal Collegio Docenti. L'assegnazione del personale docente e del personale ATA viene effettuata rispettivamente, dal D.S. e dal DSGA, salvo i casi in cui la norma prevede diverse procedure.

La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste e nel rispetto dei criteri indicati nel presente contratto.

L'atto di nomina deve contenere le mansioni da svolgere ed il corrispettivo economico, laddove determinabile in anticipo.

L'erogazione del trattamento economico spettante al personale avverrà previa verifica delle prestazioni effettivamente rese.

Il "Fondo dell'istituzione scolastica" (FIS) è stato costituito per "sostenere il processo di autonomia, con particolare riferimento alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione ed alle aree di personale interno alla scuola". Le risorse del fondo saranno impiegate per retribuire tutte le attività previste nel "Piano annuale delle attività aggiuntive", ed in particolare:

- le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento;
- le attività aggiuntive di collaborazione al capo d'istituto;
- le attività aggiuntive d'insegnamento;
- le prestazioni aggiuntive del personale ATA;
- incarichi fiduciari del Dirigente scolastico;
- flessibilità didattica;
- altre attività per progetti deliberati dal consiglio di Istituto nell'ambito del PTOF;
- il personale che sostituisce il DSGA.

Le attività aggiuntive consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia. Per queste attività si prevede un compenso come da tabelle previste nel CCNL.

Per gli incarichi relativi all'ampliamento dell'offerta formativa il D.S., previa approvazione dei Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l'incarico con l'indicazione delle ore di attività da prestare e del compenso orario da liquidare.

L'utilizzazione del personale Docente e ATA per lo svolgimento di attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF e delle esigenze funzionali alla logistica, secondo le modalità indicate nel presente contratto.

Art. 59 - Funzioni strumentali all'offerta formativa

Ai Docenti assegnatari di una Funzione Strumentale, viene attribuito un compenso annuo definito con riferimento alle risorse complessive assegnate alla Scuola in misura "PARITARIA": al proposito le parti prendono atto che il Collegio docenti ha individuato – per il corrente anno scolastico dieci **funzioni strumentali su quattro aree**, da attribuire ad altrettanti docenti ai quali sarà corrisposto 1/10 della somma complessiva che è pari ad € 5.013,62 con un compenso pari ad € **501,36** (Lordo dipendente).

Art. 60 - Incarichi specifici del personale ATA

I compensi per lo svolgimento di incarichi specifici di cui all'art.47, c.1, lettera b, pari ad € **3.180,23** vengono così definiti:

- Per gli **assistenti amministrativi**: € **2.000,00** da assegnare a n. **6** unità.
- Per i **collaboratori scolastici**: € **1.380,00** da assegnare a n. **7** unità.

Gli incarichi saranno conferiti al personale con rapporto a tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico che non risulti assegnatario di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Art. 61 - Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)

I compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) sono pari ad € 1.474,29.

Art. 62 - Compensi per i Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico può retribuire dal fondo dell'Istituzione scolastica fino a due collaboratori per l'espletamento di tutte le funzioni organizzative e gestionali indicate nella nomina è corrisposto un compenso orario.

Per le due figure di **collaboratore del dirigente scolastico (da budget F.I.)**, ai sensi dell'art.34 del CCNL/2007, considerato anche l'incarico di sostituzione del D.S., si prevede un compenso, per **120 ore di impegno per ciascun collaboratore**, da retribuire secondo i parametri della tabella 5 allegata al CCNL 2007 per un importo complessivo pari ad **€ 4.200,00** (Lordo Dipendente). Tali compensi sono omnicomprensivi di tutte le attività delegate dal D.S. nel corso dell'anno scolastico.

Art. 63 - Compensi per il DSGA

Al Direttore SGA, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88 c.2 lettera j) del CCNL 29/11/2007 vengono corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connessi a progetti finanziati da UE enti pubblici o soggetti privati, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/08 che modifica l'art. 89 del CCNL 29/11/2007. Spetta al DS la valutazione concreta dell'attività da svolgere e l'entità del compenso spettante da remunerare all'interno dei relativi finanziamenti da non porre a carico del FIS.

Art. 64 - Criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale

Al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse umane presenti nell'Istituzione Scolastica, le attività aggiuntive programmate sono aperte alla partecipazione di tutto il personale nel rispetto dei criteri generali stabiliti all'art 53.

Le attività incentivabili saranno liquidate, previa analisi, verifica e valutazione in itinere e finale dei risultati conseguiti, al fine di rilevare la reale produttività degli interventi programmati.

In applicazione del principio di corrispettività, **i compensi accessori sono erogati esclusivamente a fronte di prestazioni di lavoro effettivamente svolte** secondo le tabelle contrattuali previste per ciascun profilo (Tabelle 5,6, 7 e 8 allegate al CCNL)


In caso di assenze continuative del personale con incarico retribuito in forma forfetaria, il compenso è liquidato in misura proporzionale all'effettivo periodo di espletamento delle attività.

Le ore eccedenti l'orario di servizio per la sostituzione dei colleghi assenti fino a dieci giorni (personale docente) possono essere recuperate in parte o totalmente con ore di permesso da fruire entro la fine dell'anno scolastico in accordo con il DS e compatibilmente con le esigenze organizzative; le ore eccedenti non recuperate con la compensazione saranno retribuite nel limite massimo dello stanziamento.

Lamezia Terme, 12/12/2023 (data sottoscrizione ipotesi parte economica)

I componenti della RSU

Cerbelli Carmelina 

Iovane Maria 

Loiacono Filomena 

Rappresentanti sindacali

Alfonso Marcuzzo CGIL 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe De Vita

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 10.00, presso la sede legale dell'I.C. Perri Pitagora di Lamezia Terme, si riuniscono, giusta convocazione del D.S. di aggiornamento dell'incontro del 15 aprile u.s., la RSU dell'Istituto nelle persone di Dott.ssa Carmelina Cerbelli, Proff. Iovane Maria e Filomena Loiacono, il rappresentante sindacale nella persona del Prof. Alfonso Marcuzzo, il Dirigente scolastico Prof. Giuseppe De Vita, per la sottoscrizione della Contrattazione d'Istituto definitiva a.s. 2023/2024.

Dopo ampia discussione, si concorda la sottoscrizione del Contratto definitivo per l'a.s. 23/24.

Letto, confermato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore
Prof. Giuseppe De Vita




PARTE SINDACALE

RSU d'Istituto

Dott.ssa Carmelina Cerbelli


Prof.ssa Maria Iovane

Prof.ssa Filomena loiacono



Dirigente sindacale Territoriale

Prof. Alfonso Marcuzzo



PARTE SESTA - TABELLE PARTE ECONOMICA

Per il presente anno scolastico il MOF (Lordo dipendente) è così composto:

Descrizione	Lordo Dipendente	Economie lordo dipendente	TOTALE
Assegnazione FIS 23-24	45.559,88	16.306,86	61.866,74
Ind. Direzione DSGA	-5.520,00	0	-5.520,00
Ind. direzione al sostituto del dsga	- 603,00		-603,00
Quota FIS 2022-23 da ripartire tra docenti ed ATA	39.436,88	16.306,86	55.743,74
Assegnazione per valorizzazione merito	16.519,30	0	16.519,30
Aree a rischio	1.252,03	0	1.252,03
TOTALE FIS+VALORIZZAZIONE + AREA A RISCHIO			57.208,21
Funzioni strumentali	5.013,62	0	5.013,62
Incarichi specifici ATA	3.180,23	0	3.180,23
Ore eccedenti infanzia primaria e secondaria	3.333,68	0	3.333,68
Attività complementari di educazione Fisica	1.474,29	0	1.474,29
MOF 2023-24	70.210,03	16.306,86	86.516,89

FIS 23-24 (FIS anno corrente + economie anni precedenti + valorizzazione merito)	€ 72.263,04	QUOTA DOCENTI 70%	€ 50.584,13
		QUOTA ATA 30%	€ 21.678,91

Quota FIS docenti: € 50.584,13

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	ORE	UNITÀ COINVOLTE	RISORSE LORDO DIPENDENTE
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	2279	127	42.589,75
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	240	2	4.480,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	40	4	1.498,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)			0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) da economie anni precedenti			0,00
Fondo di riserva da programmare			2.016,38
TOTALE			59.018,12

ISTITUTO COMPRENSIVO "PERRI – PITAGORA" LAMEZIA TERME

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)		10	5.013,62
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) comprese economie			1.474,29
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti anno 2023/24 + economie anni precedenti			3.333,68
Aree a rischio			876,42
TOTALE COMPLESSIVO			69.716,13

ECONOMIE FONDO ISTITUTO € 2.016,38

Per lo svolgimento di attività aggiuntive ex fondo istituto, tenuto conto delle risorse assegnate, si stabiliscono i seguenti compensi:

Quota FIS personale ATA: € 21.678,91

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PERSONALE ATA	ORE	UNITÀ COINVOLTE	RISORSE LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA – (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Assistenti Amministrativi	500 di cui n. 166 a € 14,50 n. 334 a € 15,95	7	€ 7.734,30 2.407,00 5.327,30
Prestazioni aggiuntive del personale ATA – (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Collaboratori scolastici	1040 di cui n. 346 a € 12,50 n. 694 a € 13,75	21	€ 13.867,50 4.325,00 9.542,50
TOTALE COMPLESSIVO			€ 21.601,80

ECONOMIE FONDO ISTITUTO € 77,11

Eventuali economie che si verificheranno sui compensi spettanti agli assistenti e/o ai collaboratori potranno essere ripartite tra tutto il personale ATA che ha effettuato ore superiori al budget preventivato.

Compensi per il DSGA E SOSTITUTO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	UNITÀ	RISORSE L.D.
Compenso per indennità di Direzione DSGA, quota variabile	1	5.520,00
Compenso per il sostituto del DSGA (assenza di 30 giorni)	1	603,00
TOTALE COMPLESSIVO		6.123,00

Alla presente tabella di ripartizione del FIS viene allegato un prospetto relativo agli incarichi retribuiti, in forma aggregata.

Il presente Contratto d'Istituto viene sottoscritto ad Integrazione del CCNL vigente al quale bisogna fare riferimento per tutto quanto non trattato ed eventuali clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale e/o da Leggi specifiche in materia sono da ritenersi nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del c.c.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe DE VITA

***PIANO ANNUALE
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
PERSONALE DOCENTE***

Anno Scolastico 2023-2024

ISTITUTO COMPRENSIVO "PERRI PITAGORA"
LAMEZIA TERME

Gruppo di lavoro Consiglio dei bambini 10x3	17,50	10	175,00
	19,25	20	385,00
		Tot.30	560,00
Gruppo lavoro Consiglio dei ragazzi 10x3	17,50	10	175,00
Ha il compito di curare l'organizzazione del Consiglio dei ragazzi.	19,25	20	385,00
		Tot. 30	560,00
Responsabile sito 1x 40	17,50	12	210,00
Ha il compito di predisporre ed organizzare i materiali, curare le pubblicazioni e l'aggiornamento costante del sito.	19,25	28	539,00
		Tot.40	749,00
Referenti invalsi primaria 15x2	17,50	10	175,00
Hanno il compito di curare tutta la procedura relativa alle prove INVALSI, dalla predisposizione, alla somministrazione alla raccolta della documentazione. Provvederà inoltre a predisporre le simulazioni.	19,25	20	385,00
		Tot. 30	560,00
Referenti invalsi secondaria 15x2	17,50	10	175,00
Hanno il compito di curare tutta la procedura relativa alle prove INVALSI, dalla predisposizione, alla somministrazione alla raccolta della documentazione. Provvederà inoltre a predisporre le simulazioni.	19,25	20	385,00
		Tot. 30	560,00
Referente prove parallele secondaria 15x2	17,50	10	175,00
Ha i seguenti compiti: predisporre, realizzare e valutare le prove on line per gli alunni	19,25	20	385,00
		Tot.30	560,00
Animatore Digitale 80x1	17,50	26	455,00
Ha il compito di - stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD, individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative e sostenibili da diffondere all'interno della Scuola, coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa.	19,25	54	1.039,00
		Tot.80	1.494,50
Coordinamento progetto musica 1x30	17,50	10	175,00
Coordinamento attività orchestrali	19,25	20	385,00
		Tot.30	560,00
Attività di promozione indirizzo musicale e concerti 20x4	17,50	26	455,00
Attività di orientamento presso scuola primaria	19,25	54	1.039,60
		Tot. 80	1.494,50
Gruppo di lavoro eventi primaria 4x10	17,50	12	210,00
Attività di organizzazione e gestione degli eventi inerenti la scuola primaria	19,25	28	539,00
		Tot.40	749,00
Gruppo di lavoro eventi infanzia 3x10	17,50	10	175,00
	19,25	20	385,00
		Tot.30	560,00
Gruppo di lavoro eventi secondaria 10x2	17,50	6	105,00
Attività di organizzazione e gestione degli eventi inerenti la scuola secondaria	19,25	14	269,50
		Tot.20	374,50
Responsabili laboratori - 4 laboratori (musica-scienze-arte-linguistico) 15x6	17,50	30	525,00
Hanno i seguenti compiti: custodire le macchine e le attrezzature, effettuando verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza segnalare al RSPP eventuali anomalie all'interno dei laboratori predisporre e aggiornare il regolamento di laboratorio	19,25	60	1.155,00
		Tot.90	1.680,00
Referenti predisposizione orario scolastico primaria e secondaria 20x3	17,50	20	350,00
	19,25	40	770,00
		Tot.60	1120,00
Referente Educazione Civica 5x2	17,50	2	35,00
	19,25	8	154,00
		Tot.10	189,00
Referente Certificazione DELF 2x30	17,50	20	350,00
	19,25	40	770,00
		Tot.60	1.120,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "PERRI PITAGORA"
LAMEZIA TERME

Referente Certificazione Cambridge 2x10	17,50 19,25	6 14 Tot.20	105,00 269,50 374,50
Referenti Bullismo e Cyberbullismo 10x3	17,50 19,25	10 20 Tot.30	175,00 385,00 560,00
Referenti Legalità primaria 10x1 – secondaria 10x1 Attività inerenti la diffusione della cultura della legalità nella comunità scolastica	17,50 19,25	6 14 Tot.20	105,00 269,50 374,50
Referente ambiente 2x10 Attività inerenti la diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente nella comunità scolastica	17,50 19,25	6 14 Tot.20	105,00 269,50 374,50
Curatore Pagine Social d'Istituto 15x1 Attività inerenti la comunicazione istituzionale e non tramite i canali social	17,50 19,25	4 11 Tot.15	70,00 211,75 281,75
Gruppo Erasmus 5x2 Attività relative alla progettazione dell'Erasmus	17,50 19,25	2 8 Tot.10	35,00 154,00 189,00
Gruppo progetto "Piccoli eroi a scuola"- infanzia 1x10	17,50 19,25	2 8 Tot.10	35,00 154,00 189,00
Flessibilità didattica infanzia, primaria e secondaria	17,50 19,25	152 308 Tot.460	2.660,00 5.929,00 8.589,00
Progetto coro 1x20 Attività riguardanti la preparazione degli alunni facenti parte del coro della scuola	17,50 19,25	6 14 Tot.20	105,00 269,50 374,50
Fondo di riserva da programmare			€ 2.016,38
Referente promozione e divulgazione attività didattiche d'istituto (Addetto stampa)	17,50 19,25	4 11 Tot.15	70,00 211,75 281,75
Team Digitale 10x8	17,50 19,25	26 54 Tot.80	455,00 1039,50 1494,50
Commissione progetti PON 2x 10	17,50 19,25	6 14 Tot.20	105,00 269,50 374,50
Referente Debate 1 10x1	17,50 19,25	2 8 Tot.10	35,00 154,00 189,00
Referente progetto Noi Magazine 1 x10	17,50 19,25	2 8 Tot.10	35,00 154,00 189,00
Commissione progetto Noi Magazine 5 x5	17,50 19,25	8 17 Tot.25	140,00 327,25 467,25
Referente Educazione Finanziaria 1x5	17,50 19,25	2 3 Tot.5	35,00 57,75 92,75
Referente primo soccorso alunni 1x24	17,50 19,25	8 16 Tot.24	140,00 308,00 448,00
Progetto scienze motorie 10x4	35,00 38,50	12 28 Tot. 40	420,00 1.078,00 1.498,00
Collaboratori del capo d'Istituto 120 x 2 Il dirigente scolastico si avvale di due collaboratori per alcune aree di intervento di particolare complessità. I collaboratori, ferme restando le rispettive deleghe, svolgono la funzione di coordinatori con il compito di mantenere i rapporti tra i docenti e l'ufficio di direzione. Uno dei collaboratori svolge anche la funzione di vicario del dirigente scolastico. Il compenso viene definito in sede di contrattazione di Istituto.	17,50 19,25	80 60 Tot.240	1.400,00 3.080,00 4.480,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "PERRI PITAGORA"
LAMEZIA TERME

Totale 2519 ore aggiuntive: 812 ore (Euro 17.50 dal 1/9/2023 al 31/12/2023) = Euro 14.210,00 1707 ore (Euro 19.25 dal 1/1/2024 al 31/8/2024) = Euro 32.859,75 Totale 40 ore Progetti: 12 ore (Euro 35.00 dal 1/9/2023 al 31/12/2023) = Euro 420,00 28 ore (Euro 38.50 dal 1/1/2024 al 31/8/2024) = Euro 1.078,00		Tot.2519 (ore ag- giuntive) 40 (pro- getti)	
			Totale 48.567,75

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe DE VITA



ISTITUTO COMPRENSIVO "PERRI PITAGORA"
LAMEZIA TERME

Allegato 2

*PIANO ANNUALE
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
PERSONALE ATA*

Anno Scolastico 2023-2024

ISTITUTO COMPRENSIVO "PERRI PITAGORA"
LAMEZIA TERME

PIANO DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE PERSONALE ATA

(Art. 40 CCNL 19/04/2018 e CCNL 2019/2021)

I compensi per lo svolgimento di **incarichi specifici** di cui all'art.40, c.1, lettera d, pari ad **€ 3.180,23** così come comunicati dal MIUR con mail Prot. 25954 del 29/09/2023 vengono così definiti:

- N. 6 assistenti amministrativi per un totale di **€ 1.800,00**;
- N. 7 collaboratori scolastici: per un totale di **€ 1.380,00**.

Gli incarichi saranno conferiti al personale con rapporto a tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 che non risulti assegnatario di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		UNITÀ COINVOLTE	RISORSE LORDO DIPENDENTE
INCARICO RESPONSABILE GESTIONE PASSWEB		1	€ 350,00
INCARICO RESPONSABILE AREA ALUNNI		1	€ 350,00
INCARICO RESPONSABILE GESTIONE ASSENZE		1	€ 350,00
INCARICO RESPONSABILE GESTIONE AGENDA DS		1	€ 350,00
SUPPORTO GESTIONE DEL PERSONALE		1	€ 200,00
INCARICO RAPPORTI CON ENTE LOCALE (COMUNE)		1	€ 200,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.800,00

DESCRIZIONE ATTIVITÀ COLLABORATORI SCOLASTICI		UNITÀ COINVOLTE	RISORSE LORDO DIPENDENTE
INCARICO PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE		1	150,00
INCARICO MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI PLESSO MAGGIORE PERRI E GESTIONE ALLARME SCUOLA (315,00 x 2)		2	€ 630,00
ASSISTENZA ALUNNI DVA (€ 150,00 x 4)		4	600,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.380,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "PERRI PITAGORA"
LAMEZIA TERME

Per lo svolgimento di attività aggiuntive ex fondo istituto, tenuto conto delle risorse assegnate, si stabiliscono i seguenti compensi:

FIS: 21.678,91

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PERSONALE ATA	ORE	UNITÀ COIN- VOLTE	RISORSE LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA – (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Assistenti Amministrativi	500 di cui n. 166 a € 14,50 n. 334 a € 15,95	7	€ 7.734,30 2.407,00 5.327,30
Prestazioni aggiuntive del personale ATA – (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Collaboratori scolastici	1040 di cui n. 346 a € 12,50 n. 694 a € 13,75	21	€ 13.867,50 4.325,00 9.542,50
TOTALE COMPLESSIVO			€ 21.601,80

ECONOMIE € 77,11

Eventuali economie che si verificheranno sui compensi spettanti agli assistenti e/o ai collaboratori potranno essere ripartite tra tutto il personale ATA andranno a confluire nel budget relativo allo straordinario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe DE VITA

